

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di legge

Titolo: Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 22 maggio 2001 n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

Il presente intervento normativo si è reso necessario poiché la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro la Repubblica italiana in relazione all'accordo quadro regionale per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario stipulato tra Regione toscana, aziende sanitarie, Confederazione nazionale delle Misericordie, Associazione nazionale pubbliche assistenze (comitato regionale toscano) e la Croce rossa italiana (sezione toscana) per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 92/50/CEE, oggi direttiva 2008/18/CEE che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 29 novembre 2007 (causa C- 119/06), pur respingendo per motivi di ordine procedurale il ricorso, ha considerato condivisibili molte delle considerazioni sostenute dalla Commissione, evidenziando in particolare che la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita attività economica. Per la Corte quindi l'accordo quadro regionale ha le caratteristiche di un contratto concluso a titolo oneroso e rientra pienamente nella nozione di appalto pubblico.

Inoltre la Corte ha rilevato che il metodo di pagamento previsto, preventivo e forfettario, non configura un mero rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività in questione.

La Regione Toscana, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, intende conformarsi ai principi in essa evidenziati e procedere con la presente disciplina legislativa ad un riordino dell'organizzazione del sistema del trasporto sanitario regionale.

In particolare la Regione Toscana, considerando indispensabile salvaguardare il rapporto con le associazioni di volontariato e la CRI, quale valore per la promozione e la crescita della coesione sociale, ritiene opportuno definire il ruolo delle associazioni stesse e della CRI quali parti integranti del sistema regionale di emergenza urgenza territoriale.

Parallelamente alla costruzione del sistema regionale di emergenza-urgenza, con la presente proposta di legge si intende procedere all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto sanitario alla luce dell'evoluzione tecnica intervenuta e dell'applicazione quasi decennale della legge regionale 22 maggio 2001 n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La competenza legislativa interessata è di tipo concorrente (articolo 117, comma 3 della Costituzione) in quanto le disposizioni della presente proposta di legge sono riconducibili alla materia "tutela della salute".

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fontistatali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La presente proposta di legge è compatibile con il quadro normativo nazionale e in particolare con il d.p.r 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), con la legge 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale), con la legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) e con la legge 328/2000 (Legge quadro sull'assistenza).

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

Il presente intervento normativo si realizza introducendo nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) un nuovo capo dedicato al sistema sanitario di emergenza urgenza.

Contestualmente alla riorganizzazione del suddetto sistema è inoltre prevista la revisione e l'aggiornamento della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario), attraverso la sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 25/2001 e la previsione di un nuovo regolamento di attuazione

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Il presente intervento normativo risulta compatibile con i principi costituzionali e statutari.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Il presente intervento normativo si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia (causa C-119/06) che si è pronunciata su di un ricorso presentato dalla Commissione europea per violazione degli obblighi in materia di appalti pubblici.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

La proposta non rientra nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein pertanto la stessa non necessita di notifica.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è adottata nel rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta è stata redatta nel rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non sussistono.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

I termini per l'adozione del regolamento di attuazione e degli altri atti previsti dalla presente proposta di legge risultano congrui.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

E' stata introdotta una norma transitoria finalizzata a consentire alle associazioni di volontariato e ai comitati della CRI, che esercitano l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale al momento di entrata in vigore della presente legge, di poter continuare a svolgere tale attività fino alla messa a regime del nuovo sistema e quindi fino alla definizione da parte dei comitati di coordinamento locali dei piani attuativi ed operativi locali.